

Annessi :

1228

INTERNO

**MESSAGGIO**  
**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,**  
**concernente l'organico dei segretari comunali**

(del 26 maggio 1964)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con istanza 12 dicembre 1962 l'Unione dei Segretari comunali ticinesi, in collaborazione e con l'appoggio delle varie organizzazioni sindacali del Cantone, ha indirizzato al Consiglio di Stato un'istanza intesa ad ottenere la revisione della legge 22 febbraio 1960 concernente gli stipendi minimi dei segretari comunali e le indennità da accordare dal Cantone.

La domanda ha formato oggetto di esame preliminare da parte del Dipartimento dell'interno ed al comitato dell'Unione venne data occasione, nel gennaio 1963, di esporre verbalmente all'Autorità cantonale le proprie richieste.

Queste portavano sostanzialmente su una rivalutazione economico-sociale degli stipendi dei segretari attraverso un accrescimento dei minimi, un potenziamento degli aumenti annuali sia con la determinazione di importi più elevati che con il riconoscimento di tutti gli anni di servizio prestati presso il Comune ed infine l'introduzione di prestazioni sociali.

Benchè la legge in vigore fosse stata varata da meno di tre anni, varie considerazioni di merito e di opportunità consigliarono di entrare nelle viste di un aggiornamento delle norme disciplinanti la materia. In particolare il costante e marcato aumento del costo della vita, le accresciute mansioni affidate ai segretari comunali anche nell'interesse del Cantone, la sempre maggiore delicatezza e responsabilità della loro funzione, la persistente difficoltà di assicurare un reclutamento normale di personale qualificato dati gli allettamenti offerti dell'attività privata per retribuzione e, forse maggiormente, per condizioni di lavoro.

La considerazione che la domanda di revisione giungesse dopo appena un triennio dal voto dell'attuale testo legislativo e la constatazione che quest'ultimo ha subito, nell'immediato passato, parecchi aggiornamenti con notevole ritmo di frequenza, hanno consigliato di procedere ad un esame approfondito della riforma nell'intento di farne, per quanto possibile, opera duratura. Anche per questa ragione si è ritenuto di innovare non solo in materia di retribuzione dei segretari, ma anche in punto ai sussidi dello Stato ai Comuni per il servizio di cancelleria.

Premesso questo, passiamo ad illustrare e motivare i vari punti del progetto che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, rilevando che il relativo testo ha ottenuto l'adesione dell'Unione ticinese dei segretari comunali.

**1. INTESTAZIONE**

Si è inteso dare alla legge una denominazione più consona e moderna sostituendo alla locuzione « stipendi minimi » quella meglio appropriata di « organico » anche perchè il nuovo testo, oltre a regolare i « minimi » considera pure le indennità di rincaro, gli aumenti annuali e le provvidenze sociali e disciplina il consorzio e l'erogazione di sussidi statali nell'ambito dei servizi di cancelleria.

## 2. STIPENDI MINIMI

Attualmente la retribuzione minima dei segretari comunali è stabilita sulla base :

- a) di Fr. 10,— per abitante fino a una popolazione di 1000 abitanti, ritenuto in ogni caso uno stipendio non inferiore a Fr. 1.000,— ;
- b) di Fr. 2,50 a testa fra i 1000 e i 2000 abitanti ;
- c) di Fr. 1,50 a testa fra i 2000 e i 3000 abitanti ;
- d) di uno stipendio invariato di Fr. 14.000,— oltre i 3000 abitanti.

Si propone ora di aumentare la misura :

- a) da Fr. 10,— a 15,— per abitante fino a una popolazione di 700 abitanti, restando invariati i Fr. 10,— « pro capite » per gli ulteriori 300 abitanti ;
- b) da Fr. 2,50 a Fr. 3,— per testa tra i 1000 e i 2000 abitanti ;
- c) da Fr. 1.000,— a Fr. 1.500,— per lo stipendio minimo indispensabile.

Resta confermato l'indice di Fr. 1,50 per testa di popolazione fra i 2000 e i 3000 abitanti.

Con le enunciate proposte lo stipendio minimo dei segretari di Comuni fino a 700 abitanti subisce un aumento del 50 %. La maggiorazione accordata in tale settore proietta i suoi effetti anche sui Comuni con popolazione superiore ma, dato che — salvo il lieve ritocco fra i 1000 e i 2000 abitanti — si è qui conservata la precedente base, la percentuale di miglioramento diminuisce gradatamente sino al 29 % per gli stipendi dei segretari di Comuni con 3000 abitanti e più, che passano infatti da Fr. 14.000,— a Fr. 18.000,—.

Questa evoluzione ci sembra giustificata se si consideri che oltre i 700 abitanti il lavoro materiale che deve sbrigare personalmente il segretario comunale non si accresce proporzionalmente all'aumento della popolazione ; dovendosi piuttosto riscontrare una più vasta ed intensa responsabilità.

Nell'insieme si registra un miglioramento notevole che trova la sua giustificazione nelle ragioni già precedentemente ricordate e che, a mente nostra, vuol essere non solo un riconoscimento dell'importanza fondamentale del primo funzionario del Comune e della delicatezza delle sue mansioni, ma anche un corollario dei maggiori titoli di qualificazione che si sono andati via via richiedendogli. Confidiamo pure che, senza eliminarle completamente, le nuove condizioni di retribuzione — esprimenti anche materialmente una rivalutazione della funzione — abbiano a ridurre le difficoltà che si incontrano nel reclutamento qualificato della categoria.

Per il calcolo dello stipendio minimo non si sono tenuti in considerazione, neppure parzialmente come venne suggerito, i confinanti e i dimoranti con attività lucrativa nei Comuni ma non contemplati nel censimento. Ciò per la ragione precipua che, dal 1. gennaio 1963, con l'introduzione della trattenuta alla fonte dei pubblici tributi dovuti da queste categorie, le cancellerie municipali sono state praticamente sgravate delle pratiche per l'incasso dell'imposta comunale che costituivano la massima parte dell'attività loro occasionata dai lavoratori stranieri.

## 3. AUMENTI ANNUALI

Il sistema ora in vigore per il calcolo degli aumenti annuali si fonda direttamente sull'entità della popolazione (20 centesimi per abitante nei Comuni fino a 400 abitanti, 15 cent. nei Comuni da 400 a 1000 abitanti, 10 cent. nei Comuni con popolazione superiore).

Con il progetto si è innovato nel senso dell'impiego di percentuali dello stipendio minimo per misurare gli aumenti. Al pratico, siccome i minimi sono determinati in funzione del potenziale di abitanti residenti nel Comune, la

base precedente risulta in sostanza mantenuta. La nuova formulazione ci appare tuttavia meglio rispondente; essa consente d'altra parte miglioramenti di stipendio per rapporto alla situazione attuale.

E' stata per contro accantonata l'idea di far capo, per gli aumenti, a cifre fisse applicabili uniformemente ai diversi gruppi di Comuni (ad esempio Fr. 100,— fino a 500 abitanti, Fr. 200,— da 500 a 1000 abitanti, ecc.). A parte il fatto che l'uniformità all'interno dei singoli gruppi non appare rispondente, nel caso nostro, a principi di equità, il passaggio da un gruppo all'altro genera squilibri non facilmente né armonicamente eliminabili.

Si è mantenuto inalterato il massimo di dieci aumenti annuali come per gli impiegati del Cantone nonché, nella sostanza, il disposto che toglie l'obbligatorietà di ulteriori versamenti, per titolo di aumenti, quando lo stipendio del segretario già raggiunga una percentuale di maggiorazione del 30 % per rapporto al minimo di legge. Peraltro il massimo obbligatorio dello stipendio viene conseguito, con il progetto, più rapidamente del normale ciclo decennale: al livello di 100 abitanti in cinque anni e al livello di 200 abitanti in nove annualità.

Questo vantaggio serve anche a compensare in parte l'influenza negativa esercitata dallo spopolamento nella determinazione dello stipendio minimo, specialmente nei Comuni più piccoli dove maggiori sono gli ostacoli che si frappongono al reclutamento perchè la funzione non assicura una occupazione piena.

Per il computo degli aumenti vengono tenuti in considerazione soltanto gli anni di attività passati al servizio dello stesso Comune. La norma intende facilitare la permanenza dei segretari nei Comuni in cui prestano la loro attività assicurando il beneficio dell'esperienza e della continuità ed evitando, di riverbero, gli inconvenienti derivanti alle amministrazioni dei Comuni da frequenti cambiamenti del titolare della cancelleria municipale.

#### 4. INDENNITA' DI RINCARO

La causa primordiale dei frequenti aggiornamenti dalla legge che ci occupa è costituita dalla continua ascesa del costo della vita che, al momento dell'esame dell'ultima revisione nell'agosto 1958, segnava un indice di 182,6 punti, passato, a fine febbraio 1964, a 205,5 punti. Si è quindi ritenuto consigliabile proporre l'adozione di un dispositivo che fosse in grado di assicurare un aggiornamento automatico delle retribuzioni dei segretari comunali senza dover periodicamente rivedere, per questo titolo, il testo legislativo. Non si tratta tuttavia di un automatismo legato alla materiale evoluzione dell'indice del costo della vita bensì di un'applicazione analogica delle indennità di rincaro riconosciute al personale dello Stato. L'indice 209 corrisponde alla base rappresentata dagli stipendi dei dipendenti del Cantone, secondo l'organico in vigore, più l'indennità di rincaro dell'8 ½ % prevista con effetto dal 1. gennaio 1964.

#### 5. PROVVIDENZE SOCIALI

L'inserimento nella legge di norme accordanti indennità speciali per la famiglia e per i figli risponde ad una chiara esigenza sociale e non fa che sanzionare un principio che trova ormai adesione unanime e applicazione pressochè generale nelle stipulazioni riguardanti la retribuzione dei prestatori d'opera. Esso colma una lacuna ed elimina una disparità mettendo sullo stesso piede, da questo profilo, i dipendenti dello Stato ed i segretari comunali. A favore di quest'ultimi si sono infatti riconosciute le medesime prestazioni accordate al personale del Cantone quando la loro occupazione risulti a pieno impiego. Per i segretari comunali occupati a tempo ridotto o a titolo accessorio sono

previste indennità annue nella misura del 5 % dello stipendio minimo per la famiglia e per ogni figlio. Tali indennità non possono comunque eccedere l'importo degli assegni versati ai segretari con pieno impiego. Si è anche provveduto ad evitare i cumuli nei casi di segretari che contemporaneamente alla loro funzione pubblica esercitano altra attività lucrativa.

#### 6. SEGRETARIO UNICO E CONSORZIAMENTO AMMINISTRATIVO

Da tempo ed in diverse sedi, ivi compresa quella granconsigliare, si fanno più insistenti i richiami ad una marcata azione in direzione di un consorzio dei servizi pubblici di Comuni vicini, preludio anche ad una fusione di Comuni laddove questa operazione eminentemente politica si rivelasse necessaria o consigliabile per il bene delle comunità interessate. Fra le varie forme di consorzio quella relativa ai servizi amministrativi interessa soprattutto i Comuni più piccoli, che si dibattono nelle maggiori difficoltà per assicurare la presenza nella cancelleria municipale, di persone con sufficiente preparazione. Da soli essi non sono in grado di assicurare lavoro continuativo e retribuzione interessante. Uniti essi potrebbero invece disporre dei mezzi necessari a garantire piena attività ed adeguato stipendio potendo, di converso, avere a loro disposizione stabilmente una persona capace ed un servizio efficiente e regolare.

Segretario unico, consorzio amministrativo, fusione di Comuni sono tutte vie che, a gradi diversi, adducono ad una razionalizzazione e semplificazione amministrativa, ad una migliore organizzazione, ad una più intensa vitalità pubblica dei Comuni e pertanto il Consiglio di Stato, consapevole dell'importanza del problema, è pronto ad incoraggiare i Comuni verso questi obiettivi. Risultati concreti potranno essere ottenuti gradualmente, sulla via di un progressivo avvicinamento a soluzioni più complete: il segretario stabile per tutti i Comuni, nel campo amministrativo, e la fusione laddove è necessaria, sul terreno politico.

Non riteniamo comunque che l'incoraggiamento, in questa materia, abbia ad essere limitato alle esortazioni ed agli incitamenti per quanto convinti possano essere. Stimiamo che esso debba essere concretamente dimostrato anche con vantaggi di ordine materiale a favore dei Comuni che intraprendono la effettiva concretizzazione dei postulati in questione. Per questa ragione prevediamo l'erogazione di un sussidio straordinario del Cantone ai Comuni che realizzano la coordinazione e la razionalizzazione dei loro servizi amministrativi. Tale sussidio, commisurato alla situazione economico-finanziaria dei Comuni interessati, può raggiungere il 50 % dello stipendio minimo del segretario, calcolato sulla base della popolazione complessiva da lui servita.

La prevista facoltà del Consiglio di Stato di imporre un segretario unico non fa che ricalcare rafforzandolo un diritto già conferito al potere esecutivo dalla legge sulla fusione, la separazione e il consorzio dei Comuni nel senso di intervenire per assicurare un regolare funzionamento dei servizi amministrativi quando l'interesse dei Comuni e la buona amministrazione lo esigano. Il tempestivo intervento dell'Autorità esecutiva cantonale per il conseguimento del citato obiettivo sarà facilitato dalle norme previste nel disegno di legge circa la notificazione delle vacanze di segretari comunali e la ratifica governativa delle nomine.

#### 7. SUSSIDI DI CANCELLERIA

Con l'elevazione dello stipendio minimo ed il ritocco degli aumenti annuali i bilanci comunali sono chiamati a sopportare un maggior carico finanziario, che è peraltro di difficile valutazione data la grande varietà di situazioni che si verificano in questo campo. E' risaputo che parecchie amministrazioni co-

munali, specialmente le più importanti, riconoscono già ora ai loro dipendenti e in particolare al segretario comunale retribuzioni superiori ai « minimi » ora in vigore e talora anche a quelle predisposte dal progetto in esame. Per loro, in avvenire, l'aggravio sarà nullo o limitato. Altri Comuni, con minori possibilità o che per principio non si sono scostati sinora dagli stretti limiti fissati dalla legge, andranno certamente incontro ad una discreta maggiore spesa. Anche se questa è giustificata e da ragioni sociali e da considerazioni di reclutamento, ridondando comunque ad evidente interesse delle comunità locali, è necessario che essa non abbia a rappresentare un onere troppo gravoso, segnatamente per i Comuni con fragili bilanci. Da qui la necessità, da parte del Cantone, di una maggiorata corresponsione di sussidi per il servizio di cancelleria, intesa a marcare anche la equa partecipazione dello Stato allo sforzo finanziario per il miglioramento degli stipendi dei segretari comunali. Attualmente i sussidi in parola sono calcolati in ragione di Fr. 150 per abitante, con un minimo di Fr. 400,— e un massimo di Fr. 1.000,—. Proponiamo ora di elevare a Fr. 2,50 la base della sovvenzione e di portare a Fr. 800,— il minimo ed a Fr. 1.200,— il massimo. Del ritocco beneficieranno soprattutto i Comuni che dispongono di scarsi mezzi e che, in gran parte, si trovano in regime di compensazione intercomunale. Ad evitare comunque alle comunità più disagiate il rischio di sproporzionati e nocivi contraccolpi finanziari si è introdotta nella legge la facoltà per il Consiglio di Stato di assegnare ai Comuni con strutture più deboli un sussidio maggiore, sino al doppio del normale. L'aumento del sussidio di cancelleria trova pure la sua ragione d'essere nelle superiori e più qualificate prestazioni richieste ai funzionari comunali a dipendenza di esigere degli organi cantonali. Già in precedenti messaggi governativi, in rapporti commissionali e in discussioni granconsigliari furono espressi chiari riconoscimenti per la notevole mole di lavoro che i segretari comunali svolgono in esecuzione di disposizioni cantonali concepite in funzione unitaria dell'intero Ticino. Una recentissima indagine ha consentito di elaborare una specie di « carnet de charges » relativa a questa particolare sfera di attività, ricco di oltre duecento voci.

La tendenza del Cantone di richiedere la collaborazione del personale comunale in sempre maggiori campi non è cessata negli ultimi anni, anche se è doveroso ricordare che i Comuni sono stati talora sgravati da compiti ingrati specie nel campo tributario. Le maggiori esigenze di qualificazione dei segretari comunali sono dettate in gran parte dalla necessità di assolvere con precisione e competenza ai delicati compiti richiesti dallo Stato.

A parte il fatto che, già nella discussione intervenuta in Gran Consiglio nel 1959 su questa materia, si levarono parecchie voci a lamentare una certa insufficienza del contributo cantonale, va segnalato che da allora si registrarono accresciuti compiti, per mansioni nuove o più onerose affidate dall'Autorità cantonale agli organi del Comune. Basti ricordare, riassuntivamente, a tale proposito, le pratiche amministrative, di incasso e riversamento concernenti le bellezze naturali; la nuova regolamentazione delle canalizzazioni; una serie di nuovi compiti informativi in materia fiscale in correlazione anche con l'impiego del centro elettronico; l'aumentato numero di indagini statistiche; la nuova regolamentazione circa i passaporti, le carte di identità, la dimora dei confederati e tutta la materia dei campeggi che ha avuto da poco il suo assetto. Inoltre le maggiori esigenze in rapporto all'acquisto e al possesso di terreni da parte di domiciliati all'estero; l'applicazione delle nuove disposizioni del 1962 sulla protezione civile (difesa antiaerea, pompieri di guerra, rifugi, ecc.); le pratiche riguardanti l'assicurazione invalidità; le inchieste in materia economica; l'introduzione delle indennità alla nascita; le più onerose disposizioni sullo stato civile, le tutele e curatele; la costituzione delle

squadre per spegnimento incendi e boschi ; le azioni di vaccinazione ; le pratiche inerenti i serbatoi di carburante, ecc.

L'onere finanziario complessivo per il Cantone, a questo capitolo, e in base alle proposte, risulta dallo specchio seguente :

113 Comuni con il minimo di Fr. 800,— (meno di 320 abitanti)	Fr. 90.400,—
90 Comuni con il massimo di Fr. 1.200,— (più di 480 abitanti)	Fr. 108.000,—
50 Comuni fra 320 e 480 abitanti (media Fr. 974,—)	Fr. 48.722,—
	<u>Totale Fr. 247.122,—</u>

Poichè la spesa attuale si aggira sui Fr. 161.000,— l'aggravamento risulterebbe di Fr. 86.000,— circa. Questo importo non tiene conto dell'onere supplementare che sarà per derivare dalla concessione di maggiorati sussidi ai Comuni più disagiati. Occorre tuttavia avvertire, nel contempo, che, di riverbero, la maggiore spesa prevista per sussidi di cancelleria sarà parzialmente compensata da una minore erogazione di contributi nel settore della compensazione intercomunale.

#### 8. COMUNI IN REGIME DI COMPENSAZIONE

Viene confermata l'esigenza della preventiva autorizzazione governativa nei riguardi dei Comuni che fanno capo alla compensazione finanziaria quando gli stessi intendessero retribuire il segretario con stipendio o assegni sociali esorbitanti i limiti necessari precisati dalla legge. La norma perde tuttavia gran parte della sua attualità con i miglioramenti recati dal progetto ed in modo tutto speciale con l'introduzione di indennità per la famiglia, i figli e il rincaro. A dipendenza dell'intervento compensativo a favore di una sessantina di Comuni — che potranno ulteriormente aumentare nei prossimi esercizi — il maggior onere loro derivante dall'applicazione delle nostre proposte verrà a ricadere a carico dell'erario cantonale. Secondo i nostri calcoli questo aggravamento dovrebbe aggirarsi sui Fr. 95.000,—, ricordato peraltro che ogni sussidio supplementare di cancelleria predisposto dal Consiglio di Stato andrà a degrado di tale cifra.

#### 9. NORMA TRANSITORIA E RETROATTIVITA'

Ad evitare ogni possibilità di divergente interpretazione circa il computo degli anni per l'attribuzione degli aumenti ci è sembrato opportuno inserire nel testo una disposizione transitoria che assicuri ai segretari, come ci pare equo, il riconoscimento dell'attività da loro svolta in passato nello stesso Comune in cui prestano ora servizio.

Stimiamo pure che i miglioramenti arrecati dalla nuova legge abbiano a svolgere i loro effetti praticamente già con l'inizio del corrente anno ed in tale

senso ci pregiamo proporre l'adozione della clausola retroattiva.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*A. Pellegrini*

p. o. Il Cancelliere :  
*Beati*

Disegno di

**LEGGE**  
**concernente l'organico dei segretari comunali**

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 maggio 1964 n. 1228 del Consiglio di Stato.

*d e c r e t a :*

Art. 1.

**Stipendi minimi**

<sup>1</sup> Lo stipendio annuo minimo dei segretari comunali dev'essere il seguente :

- a) nei Comuni con una popolazione fino ai 700 abitanti, Fr. 15,— per abitante ;
- b) nei Comuni con una popolazione fino ai 1000 abitanti, per i primi 700 abitanti Fr. 10.500,—, più Fr. 10,— per ogni ulteriore abitante ;
- c) nei Comuni con una popolazione fino ai 2000 abitanti, per i primi 1000 abitanti Fr. 13.500,—, più Fr. 3,— per ogni ulteriore abitante ;
- d) nei Comuni con una popolazione fino ai 3000 abitanti, per i primi 2000 abitanti Fr. 16.500,—, più Fr. 1,50 per ogni ulteriore abitante ;
- e) nei Comuni con una popolazione oltre i 3000 abitanti, franchi 18.000,—.

<sup>2</sup> In ogni caso lo stipendio annuo del segretario comunale non può essere inferiore ai Fr. 1.500,—.

Art. 2.

**Aumenti**

<sup>1</sup> Con riserva di quanto si dispone al terzo capoverso, sullo stipendio minimo stabilito dall'art. 1 il segretario comunale ha diritto a un aumento ordinario al principio di ogni anno civile e per dieci anni di servizio consecutivi.

<sup>2</sup> L'aumento annuo ordinario è fissato come segue :

- a) Comuni con 700 abitanti o meno : il 3 % dello stipendio minimo, ritenuto un minimo di almeno Fr. 100,— e un massimo di Fr. 260,— ;
- b) Comuni con oltre 700 e meno di 1000 abitanti : il 2,5 % dello stipendio minimo, ritenuto un massimo di Fr. 300,— ;
- c) Comuni con 1000 e più abitanti : il 2 % dello stipendio minimo, ritenuto un minimo di almeno Fr. 300,— e un massimo di Fr. 360,—.

<sup>3</sup> La corrisponsione degli aumenti non è obbligatoria se lo stipendio del segretario è superiore del 30 % almeno ai minimi previsti dall'art. 1.

<sup>4</sup> Il computo degli aumenti si fa tenendo calcolo di tutto il tempo dell'attività svolta nello stesso Comune dall'interessato quale segretario comunale.

**Art. 3.**

Gli stipendi minimi dell'art. 1 e gli aumenti di cui all'art. 2, stabiliti secondo un indice di costo della vita a 209 punti, vanno aumentati di una percentuale pari alle indennità di rincaro assegnate dallo Stato ai suoi impiegati per indici superiori.

**Indennità di rincaro****Art. 4.**

<sup>1</sup> Al segretario comunale occupato a pieno impiego durante l'intera giornata lavorativa il Comune deve versare, inoltre, una indennità di famiglia e assegni per i figli di importo almeno pari a quelli stabiliti dalla legge per gli impiegati dello Stato.

**Provvidenze sociali**

<sup>2</sup> Al segretario comunale occupato a tempo ridotto o a titolo accessorio il Comune deve versare un'indennità di famiglia pari al 5 % dello stipendio annuo minimo di cui all'art. 1, e assegni per ogni figlio nella stessa misura, ritenuto che l'indennità e gli assegni non possono comunque superare gli importi richiamati al primo capoverso.

<sup>3</sup> Il segretario comunale a titolo accessorio, già beneficiario di indennità o di assegni versati da altri datori di lavoro, ha diritto alle indennità e gli assegni da parte del Comune fino a concorrenza degli importi richiamati al primo capoverso.

<sup>4</sup> Se l'interessato è segretario comunale di due o più Comuni, le indennità e gli assegni devono essere versati dai rispettivi Comuni proporzionalmente allo stipendio, ritenuto come massimi gli importi richiamati al primo capoverso.

**Art. 5.**

I Comuni possono prevedere nei loro regolamenti condizioni retributive e provvidenze sociali migliori.

**Competenze comunali****Art. 6.**

<sup>1</sup> Due o più Comuni possono assumere un segretario comunale unico, quando ciò risponda a esigenze di una migliore organizzazione o di semplificazione amministrativa.

**Segretario unico**

<sup>2</sup> L'assunzione di un segretario unico può essere imposta anche dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup> In tal caso il Consiglio di Stato fissa di volta in volta la procedura di nomina.

**Art. 7.**

<sup>1</sup> Quando la carica di segretario comunale diventa vacante, il Comune è tenuto a darne notifica al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> La nomina del segretario comunale diventa efficace con la sua ratifica da parte del Consiglio di Stato: in difetto di che essa può essere annullata in ogni tempo.

**Obbligo di notificazione; ratifica della nomina del segretario**

<sup>3</sup> La ratifica del Consiglio di Stato comporta la verifica della conformità della retribuzione e delle provvidenze sociali, assegnate dal Comune al segretario, con le norme della presente legge, come pure la competenza di decidere sull'opportunità dell'eventuale assunzione di un segretario unico.

**Art. 8.**

<sup>1</sup> Per l'applicazione della presente legge è determinante il numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento federale.

**Elementi di computo**

<sup>2</sup> Nel caso di nomina di un segretario unico per più Comuni, oppure di consorzio di due o più Comuni per l'esercizio dei servizi amministrativi o, infine, nel caso di fusione di due o più Comuni, lo stipendio del segretario comunale è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni medesimi.

#### Art. 9.

##### Sussidi : a) Di cancelleria

<sup>1</sup> Per il servizio di cancelleria lo Stato corrisponde ai Comuni un sussidio annuo di Fr. 2,50 per abitante, ritenuto un minimo di Fr. 800,— e un massimo di Fr. 1.200,—.

<sup>2</sup> Ai Comuni riconosciuti finanziariamente deboli giusta gli indici fiscali e finanziari dei Comuni del Cantone stabiliti dal Consiglio di Stato può essere concesso un sussidio sino al doppio dell'importi di cui al primo capoverso.

<sup>3</sup> I sussidi sono concessi mediante risoluzione del Consiglio di Stato.

#### Art. 10.

##### b) Nomina di un segretario unico, consorzio o fusione

<sup>1</sup> Nei casi di cui all'art. 7 secondo capoverso lo Stato può concedere ai Comuni interessati, avuto riguardo alla loro situazione economica e finanziaria o a ogni altra particolare condizione, un sussidio straordinario fino a un massimo del 50 % dello stipendio minimo di cui all'art. 1.

<sup>2</sup> Il sussidio è concesso con risoluzione del Consiglio di Stato rinnovabile ogni due anni.

#### Art. 11.

##### Comuni in regime di compensazione

I Comuni che fanno capo alla compensazione finanziaria di cui all'art. 72 della legge tributaria sono tenuti a chiedere l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato prima di assegnare al segretario comunale uno stipendio o provvidenze sociali superiori ai minimi fissati dalla presente legge.

#### Art. 12.

##### Norma transitoria

Per i segretari in carica all'entrata in vigore della presente legge, il computo degli aumenti di cui all'art. 3 dev'essere fatto tenendo conto degli anni di servizio prestato dall'interessato quale segretario presso lo stesso Comune.

#### Art. 13.

##### Norma finale

<sup>1</sup> E' abrogata la legge concernente gli stipendi minimi dei segretari comunali e le indennità da accordare dal Cantone del 22 febbraio 1960 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

<sup>2</sup> Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1964.